



REGOLAMENTO
GENERALE DELLE ENTRATE COMUNALI

COMUNE DI ACQUAVIVA D'ISERNIA

Approvato con delibera di Consiglio comunale n. 10 del 30/06/2020

INDICE

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 - Oggetto e scopo del regolamento
- Art. 2 - Definizione delle entrate

TITOLO II GESTIONE E ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE

- Art. 3 - Forme di gestione
- Art. 4 - Soggetti responsabili delle entrate non tributarie
- Art. 5 - Attività di controllo delle entrate
- Art. 6 - Rapporti con i cittadini
- Art. 7 - Attività di liquidazione ed accertamento delle entrate tributarie
- Art. 8 - Accertamento delle entrate non tributarie

TITOLO III RISCOSSIONE, RIMBORSI E LIMITI

- Art. 9 - Modalità di versamento
- Art. 10 - Omessi o tardivi versamenti
- Art. 11 - Dilazioni di pagamento
- Art. 12 - Crediti inesigibili o di difficile riscossione
- Art. 13 - Arrotondamenti
- Art. 14 - Compensazioni
- Art. 15 - Rimborsi
- Art. 16 - Limiti minimi di riscossione e rimborso

TITOLO IV CONTENZIOSO E SANZIONI

- Art. 17 - Contenzioso tributario

TITOLO V ISTITUTI DEFLATIVI DEL CONTENZIOSO

PARTE I DIRITTO DI INTERPELLO

- Art. 19 - Finalità dell'interpello
- Art. 20 - Tipologie di interpello applicabili ai tributi locali
- Art. 21 - Interpello ordinario
- Art. 22 - Interpello antielusivo
- Art. 23 - Istanza di interpello
- Art. 24 - Modalità di presentazione dell'istanza di interpello
- Art. 25 - Contenuto dell'istanza di interpello
- Art. 26 - Istanze irregolari
- Art. 27 - Istanze inammissibili
- Art. 28 - Termini di presentazione dell'istanza di interpello

Art. 29 - Adempimenti del Comune
Art. 30 - Effetti della presentazione dell'istanza di interpello

PARTE II **ACCERTAMENTO CON ADESIONE**

Art. 31- Oggetto dell'adesione
Art. 32- Ambito dell'adesione
Art. 33- Competenza
Art. 34 - Attivazione del procedimento
Art. 35 - Svolgimento del contraddittorio
Art. 36 - Contenuto dell'accertamento con adesione
Art. 37 - Esito negativo del procedimento
Art. 38 - Modalità di pagamento
Art. 39 - Perfezionamento ed effetti della definizione.

PARTE III **RECLAMO/MEDIAZIONE**

Art. 40 - Ambito di applicazione
Art. 41 - Valore della lite
Art. 42 - Istanza di mediazione
Art. 43 - Modalità di presentazione dell'istanza di mediazione
Art. 44 - Effetti della presentazione dell'istanza di mediazione
Art. 45 - Esame preliminare dell'istanza
Art. 46 - Perfezionamento dell'accordo di mediazione
Art. 47 - Sanzioni della mediazione
Art. 48 - Mancato perfezionamento della mediazione o accoglimento parziale
Art. 49 - Provvedimento di diniego
Art. 50 - Irregolarità del perfezionamento della definizione

PARTE IV **RAVVEDIMENTO OPEROSO**

Art. 51 - Oggetto e cause ostative
Art. 52 - Ravvedimento operoso

PARTE V **AUTOTUTELA**

Art. 53 - Esercizio dell'autotutela
Art. 54 - Effetti

TITOLO VI **DISPOSIZIONI FINALI**

Art. 55 - Norme di rinvio

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Oggetto e scopo del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato in esecuzione delle disposizioni dell'art. 52 del Decreto Legislativo 15-12-1997, n. 446, che conferisce la potestà regolamentare ai Comuni in materia di entrate, disciplina in via generale le entrate comunali, siano esse di natura tributaria o non tributaria, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti/utenti, con obiettivi di equità, efficacia, economicità e trasparenza nell'attività amministrativa e nel rispetto dei principi contenuti nel Decreto Legislativo 18-08-2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Le norme del presente Regolamento sono, altresì, finalizzate a stabilire un corretto rapporto di collaborazione con i contribuenti, in applicazione dello Statuto dei diritti del contribuente di cui alla legge 27 luglio 2000, n. 212 e dei decreti legislativi di attuazione della legge delega n. 23/2014.
3. Il regolamento detta norme relative alle procedure e modalità di gestione per quanto attiene alla determinazione delle aliquote e tariffe, alle agevolazioni, alla riscossione, all'accertamento ed al sistema sanzionatorio, al contenzioso, ai rimborsi.
4. Sono altresì esclusi dal presente regolamento i trasferimenti dello stato e di altri enti pubblici.
5. Restano salve le norme contenute nei regolamenti dell'ente, siano essi di carattere tributario o meno ed in particolare le disposizioni del regolamento comunale di contabilità.

Art. 2

Definizione delle entrate

1. Sono disciplinate dal presente regolamento in via generale le entrate tributarie, le entrate patrimoniali e le altre entrate dell'ente comunale, con esclusione dei trasferimenti erariali, regionali e provinciali.
2. Per la disciplina di dettaglio del singolo tributo/ tariffa nonché per la disciplina delle aliquote si rinvia ai rispettivi regolamenti adottati dal Consiglio Comunale.

TITOLO II

GESTIONE E ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE

Art. 3 Forme di gestione

1. La scelta della forma di gestione delle diverse entrate deve essere operata con obiettivi di economicità, funzionalità, efficienza, equità.
2. L'ente comunale può svolgere l'attività di accertamento dei tributi anche nelle forme associate previste dall'art. 52, comma 5, del D.Lgs. n. 446/97.
3. Oltre alla gestione diretta, per le fasi di liquidazione, accertamento, riscossione dei tributi comunali possono essere utilizzate, anche disgiuntamente, le forme di gestione previste dalla normativa vigente. In particolare qualora sia deliberato di affidare a terzi, anche disgiuntamente, l'accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le entrate, le relative attività sono affidate, nel rispetto della normativa dell'Unione europea e delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali:
 - 1) ai soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53, comma 1;
 - 2) agli operatori degli Stati membri stabiliti in un Paese dell'Unione europea che esercitano le menzionate attività, i quali devono presentare una certificazione rilasciata dalla competente autorità del loro Stato di stabilimento dalla quale deve risultare la sussistenza di requisiti equivalenti a quelli previsti dalla normativa italiana di settore;
 - 3) alla società a capitale interamente pubblico, di cui all'articolo 113, comma 5, lettera c), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, mediante convenzione, a condizione: che l'ente titolare del capitale sociale eserciti sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi; che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente che la controlla; che svolga la propria attività solo nell'ambito territoriale di pertinenza dell'ente che la controlla;
 - 4) le società di cui all'articolo 113, comma 5, lettera b), del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, iscritte nell'albo di cui all'articolo 53, comma 1, del presente decreto, i cui soci privati siano scelti, nel rispetto della disciplina e dei principi comunitari, tra i soggetti di cui ai numeri 1) e 2) della presente lettera, a condizione che l'affidamento dei servizi di accertamento e di riscossione dei tributi e delle entrate avvenga sulla base di procedure ad evidenza pubblica.
4. La gestione diversa da quella diretta deve essere deliberata dal Consiglio Comunale, previa valutazione della struttura organizzativa ottimale e dei relativi costi, nel rispetto di procedure di gara ad evidenza pubblica e delle altre disposizioni normative in materia.
5. L'affidamento della gestione a terzi non deve comportare maggiori oneri per i cittadini.
6. In caso di affidamento del servizio di gestione di entrate tributarie, le funzioni ed i poteri per lo svolgimento dell'attività di gestione, sono attribuiti al soggetto affidatario che assumerà la qualifica di responsabile dell'entrata nel caso di affidamento in concessione, come disciplinato al successivo art. 7.

Art. 4 Soggetti responsabili delle entrate tributarie non tributarie

1. Sono responsabili delle attività organizzative e gestionali inerenti le diverse **entrate tributarie** i responsabili individuati ai sensi della normativa vigente, con apposito atto in aderenza ai regolamenti istitutivi del tributo.
2. Sono responsabili delle attività organizzative e gestionali inerenti alle diverse **entrate non tributarie** i responsabili dei servizi ai quali rispettivamente le entrate sono affidate nell'ambito del piano esecutivo di gestione o di altro provvedimento amministrativo.

3. Le attività organizzative e gestionali, inerenti la riscossione coattiva sono affidate al Responsabile del settore finanziario, dietro proposta del Responsabile del singolo procedimento.
4. Il responsabile adotta tutti i provvedimenti necessari, in fatto e in diritto, all'acquisizione delle risorse, compresa l'attività istruttoria, di controllo e verifica, nonché quella inerente alla liquidazione, all'accertamento e all'applicazione delle sanzioni.
5. I soggetti responsabili – ove diversi dal responsabile finanziario - devono trasmettere al servizio finanziario copia dei documenti utilizzati per l'accertamento dell'entrata, ai sensi dell'art. 179, del D.Lgs. n. 267/2000 e del regolamento di contabilità dell'ente.

Art. 5

Attività di controllo delle entrate

1. L'ufficio finanziario, sotto la supervisione del responsabile di ogni singola entrata provvede, al controllo delle denunce, dei versamenti e di tutti gli adempimenti posti a carico dei contribuenti/utenti, dalla legge o dai regolamenti comunali.
2. La Giunta comunale può indirizzare, ove ciò sia ritenuto opportuno, l'attività di controllo/accertamento delle diverse entrate su particolari settori di intervento.
3. Nell'ambito dell'attività di controllo l'ufficio può invitare il cittadino a fornire chiarimenti, produrre documenti, fornire risposte a quesiti o questionari.
4. Nell'esercizio dell'attività istruttoria vengono adottati i principi statuiti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, nel rispetto delle specifiche norme vigenti per le diverse entrate.
5. In caso di rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni e dei relativi rinnovi, alla ricezione di segnalazioni certificate di inizio attività, uniche o condizionate, concernenti attività commerciali o produttive insistenti sul territorio comunale, l'ufficio preposto al rinnovo e/o rilascio dell'atto verifica la regolarità del pagamento dei tributi. In caso di mancata regolarità, la concessione/licenza o comunque altro atto idoneo all'inizio e/o prosecuzione dell'attività produttiva per importi superiori a € 300,00.

Art. 6

Rapporti con i cittadini

1. I rapporti con i cittadini devono essere informati a criteri di collaborazione, semplificazione, trasparenza e pubblicità.
2. Vengono ampiamente rese pubbliche le tariffe, le aliquote ed i prezzi, le modalità di computo e gli adempimenti posti in carico ai cittadini, anche attraverso modalità dematerializzate.
3. Presso gli uffici competenti vengono fornite tutte le informazioni necessarie ed utili con riferimento alle entrate applicate.

Art. 7

Attività di liquidazione ed accertamento delle entrate tributarie

1. L'attività di liquidazione ed accertamento delle entrate tributarie nel rispetto dai principi dettati dalla Legge 27 luglio 2000, n. 212 (cosiddetto statuto dei diritti del contribuente), deve essere informata a criteri di equità, trasparenza, funzionalità ed economicità delle procedure.
2. Il provvedimento di liquidazione e di accertamento è formulato e notificato secondo le specifiche previsioni di legge.

3. In caso di affidamento in concessione della gestione dell'entrata, l'attività di liquidazione ed accertamento è effettuata al concessionario, con le modalità stabilite dalla legge, dai regolamenti comunali e dal disciplinare della concessione, sotto la supervisione del responsabile del servizio, individuato sulla base dell'organizzazione interna dell'ente.

4. Per il periodo in cui l'entrata è affidata all'esterno, la società affidataria dovrà individuare il funzionario responsabile.

Art. 8

Accertamento delle entrate non tributarie

1. L'entrata è accertata contabilmente con specifica determina quando in base ad idonea documentazione dimostrativa della ragione del credito e dell'esistenza di un idoneo titolo giuridico è possibile:

- individuare il debitore (persona fisica o giuridica),
- determinare l'ammontare del credito,
- fissare la scadenza,
- indicare la voce economica del bilancio alla quale fare riferimento per la rilevazione contabile del credito (diritto giuridico alla riscossione).

2. Per le entrate patrimoniali, per quelle provenienti dalla gestione di servizi produttivi, per quelle relative a servizi a domanda individuale ovvero connesse a tariffe o contribuzioni dell'utenza, l'accertamento è effettuato dal "responsabile del servizio" (o del procedimento, centro di responsabilità e/o di ricavo), il quale dovrà attenersi a quanto disposto dal precedente art. 8. Il servizio finanziario verifica il rispetto dell'applicazione delle tariffe o contribuzioni determinate dall'Ente.

3. Tutte le somme iscritte tra le entrate di competenza del bilancio e non accertate entro il termine dell'esercizio, costituiscono minori accertamenti rispetto alle previsioni ed a tale titolo concorrono a determinare i risultati finali della gestione, rimanendo salva la possibilità della loro re-iscrizione tra le previsioni di competenza dei bilanci futuri ove i relativi crediti dovessero insorgere in data successiva alla chiusura dell'esercizio finanziario.

TITOLO III RISCOSSIONE

Art. 9 Modalità di versamento

1. Fatte salve le disposizioni dettate dalla legge o dai regolamenti comunali che disciplinano la singola entrata, qualsiasi somma spettante al Comune deve essere versata, entro le scadenze stabilite, mediante accredito su conto corrente postale/bonifico bancario o attraverso PagoPA. È escluso qualsiasi altra tipologia di versamento.
2. Per la riscossione in fase coattiva la misura degli interessi, calcolati con maturazione giorno per giorno, è pari al tasso legale, salvo diversa misura prevista dalle specifiche disposizioni normative di riferimento.

Art. 10 Omessi o tardivi pagamenti

1. L'ufficio competente deve contestare gli omessi o tardivi versamenti relativi ad entrate comunali di natura non tributaria, mediante notifica degli atti di accertamento esecutivi di cui all'art. 1, comma 792, della Legge n. 160/20219.
2. In caso di attività produttive, l'accertamento dell'omesso pagamento dei tributi comunali, per un importo maggiore di € 300,00, in assenza di richieste di reclamo o di ravvedimento operoso, determina, come sanzione accessoria l'impossibilità di prosecuzione dell'attività in costanza di inadempimento e la sospensione della licenza/atto autorizzativo fino al soddisfo delle somme. Per la sola applicazione della sanzione, l'ufficio competente contesterà l'inadempienza nelle forme e nei modi di cui all'art.7 e 8 della L. 241/90, assegnando un termine ultimo per adempiere. Spirato tale termine l'Ente procederà alla sospensione della licenza/atto autorizzativo.
3. Per le entrate di natura tributaria valgono anche le medesime disposizioni di cui al precedente comma, nonché quelle dettate dal sistema sanzionatorio vigente e dalla normativa relativa allo specifico tributo.
4. Le sanzioni relative alle entrate tributarie sono determinate e graduate ai sensi dei decreti legislativi n. 471, n. 472, n. 473 del 18-12-1997 e successive modifiche ed integrazioni, che disciplinano il sistema sanzionatorio tributario.
5. Qualora gli errori nell'applicazione del tributo risultino da accertamenti predisposti dal Comune, e per i quali i contribuenti non hanno presentato opposizione, non si procede alla irrogazione di sanzioni sul maggior tributo dovuto.
6. L'avviso di contestazione della sanzione o maggiorazione per le entrate non tributarie, deve contenere tutti gli elementi utili per la individuazione della violazione e dei criteri seguiti per la quantificazione della sanzione o maggiorazione stessa. L'avviso di irrogazione delle sanzioni o maggiorazioni può essere notificato a mezzo posta, con invio di raccomandata con ricevuta di ritorno, secondo le modalità dettate dalla normativa vigente.
7. Le sanzioni tributarie sono determinate dal funzionario responsabile designato per ogni singolo tributo, all'interno della misura minima e massima prevista dalla legge.

Art. 11

Dilazioni di pagamento

1. Per i debiti di natura tributaria e non tributaria, fatta comunque salva, qualora risulti più favorevole al contribuente, l'applicazione delle leggi vigenti e dei regolamenti comunali disciplinanti ogni singolo tributo, possono essere concesse dilazioni o rateazioni dei pagamenti dovuti.
2. Il beneficio della dilazione o rateazione del debito, prevista dal precedente comma, è sottoposto all'esistenza delle seguenti condizioni e limiti:
 - a) il contribuente/utente deve presentare apposita istanza;
 - b) il debitore deve trovarsi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà, attestate tramite autocertificazione;
 - d) l'importo totale del debito deve essere superiore ad euro 100,00;
 - e) la rateizzazione dell'importo potrà avvenire secondo il seguente schema:
 - da euro 100,01 a euro 500,00 fino a cinque rate mensili;
 - da euro 500,01 a euro 2.000,00 fino a dodici rate mensili;
 - da euro 2.000,01 a euro 5.000,00 fino a venticinque rate mensili;
 - da euro 5.000,01 a euro 10.000,00 fino a trentasei rate mensili;
 - oltre euro 10.000,00 fino a settantadue rate mensili.
 - f) per importi superiori ad euro 20.000 € è necessaria la presentazione di garanzia fideiussoria;
 - g) inesistenza di morosità relativa a precedenti rateazioni o dilazioni nell'arco dell'ultimo quinquennio, in assenza di contenzioso presso le rispettive sedi giudiziarie;
 - i) applicazione degli interessi di rateazione nella misura prevista dal presente regolamento.
4. Nessuna dilazione o rateazione può essere concessa senza l'applicazione degli interessi.
5. In caso di comprovato peggioramento della situazione economica del contribuente/debitore, la dilazione già concessa può essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo pari a quello precedentemente accordato e comunque fino a un massimo di settantadue rate mensili.
6. In caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio e il debito non può più essere rateizzato; l'intero importo ancora dovuto e' immediatamente riscuotibile in unica soluzione.
6. Una volta iniziate le procedure esecutive di riscossione coattiva, eventuali dilazioni o rateazioni possono essere concesse, alle condizioni e nei limiti indicati al comma 3 del presente articolo, previo rimborso integrale delle spese delle procedure sostenute dal Comune o dall'eventuale affidatario della gestione della specifica entrata.
7. La dilazione o rateazione viene concessa dal responsabile designato per ogni singola entrata, previo parere favorevole del responsabile finanziario.
8. Il responsabile del servizio può ammettere al beneficio della dilazione anche le somme dovute a seguito di notifica di avviso di accertamento per violazione alle disposizioni dettate in materia di entrate comunali. In tale ipotesi il contribuente può chiedere una dilazione oltre il termine previsto per il pagamento dell'atto di accertamento, mantenendo l'agevolazione alla riduzione delle sanzioni, purché il contribuente presenti apposita istanza, prima del termine entro cui è possibile proporre ricorso. Nella richiesta devono essere indicati i motivi che hanno determinato una temporanea difficoltà finanziaria, allegando idonea documentazione che ne dimostri la veridicità. Lo schema di dilazione rispetta quanto previsto dal comma 2 lett. e).

Art. 12

Crediti inesigibili o di difficile riscossione

1. Alla chiusura dell'esercizio, il responsabile del servizio interessato, previa verifica del responsabile del servizio finanziario e su conforme parere dell'organo di revisione, deve obbligatoriamente segnalare i crediti da stralciare dal bilancio perché inesigibili o di difficile riscossione, motivando dettagliatamente.

2. Qualora non si ritenga opportuno procedere allo stralcio, sentito il responsabile del servizio finanziario ed acquisito il parere dell'organo di revisione, può essere incrementato il fondo crediti di dubbia esigibilità fino al 100% del valore dei crediti non stralciati.

Art. 13

Arrotondamenti

1. Fatte salve le specifiche disposizioni di legge, il pagamento delle entrate tributarie e non tributarie deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

Art. 14

Compensazioni

1. I contribuenti che vantano crediti di natura tributaria nei confronti del Comune, possono chiederne la compensazione con altre imposte comunali a loro carico, mediante apposita istanza.

2. La richiesta, che pervenire al protocollo generale, anche mediante raccomandata, almeno 30 giorni prima della scadenza del debito, deve contenere le seguenti notizie:

- l'ammontare dell'imposta a credito che si intende compensare,
- i motivi che hanno originato il credito,
- il debito che si vuole compensare.

3. La mancata risposta da parte del competente ufficio nei 20 giorni successivi al ricevimento dell'istanza, rappresenta accoglimento della compensazione richiesta.

Art. 15

Rimborsi

1. Il rimborso di un tributo o altra entrata versata e risultata non dovuta è disposto dal responsabile finanziario su richiesta del contribuente/utente o d'ufficio, se direttamente riscontrato o dove esistono specifiche previsioni di legge. La richiesta di rimborso, a pena di nullità deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla documentazione dell'avvenuto pagamento.

2. In deroga ad eventuali termini di prescrizione disposti dalle leggi tributarie, il responsabile del servizio può disporre nel termine di prescrizione il rimborso di somme dovute ad altro comune ed erroneamente riscosse dall'ente; ove vi sia assenso da parte del Comune titolato alla riscossione, la somma può essere direttamente riversata allo stesso.

Art. 16

Limiti minimi di riscossione e rimborso

1. Non si procede alla riscossione coattiva, né al rimborso delle entrate elencate nel comma 1, per importi fino ad € 12.

TITOLO IV

CONTENZIOSO E SANZIONI

Art. 17

Contenzioso tributario

1. Spetta al Sindaco, salvo diversa previsione di legge, quale rappresentante dell'ente, costituirsi in giudizio nel contenzioso tributario, proporre e aderire alla conciliazione giudiziale, proporre appello ad esclusione delle componenti IUC (IMU-TASI-TARI) e per la Nuova IMU, per le quali il legislatore ha individuato il funzionario responsabile.
2. A tale scopo il Sindaco può delegare il funzionario responsabile o altro dipendente dell'ente. Il delegato rappresenta l'ente nel procedimento.
3. L'attività di contenzioso può essere gestita in forma associata con altri comuni, mediante apposita struttura.
4. Ove necessario, la difesa in giudizio può essere affidata anche a professionisti esterni all'ente.

TITOLO V ISTITUTI DEFLATIVI DEL CONTENZIOSO

PARTE I DIRITTO DI INTERPELLO

Art. 19 Finalità dell'interpello

1. L'applicazione dell'istituto dell'interpello, in ambito di fiscalità locale, ha lo scopo di prevedere uno strumento idoneo ad incentivare la deflazione del contenzioso tributario.
2. L'istituto dell'interpello costituisce una procedura a disposizione del contribuente che chiede chiarimenti all'ente impositore, circa l'interpretazione su un caso concreto e personale.
3. Obiettivo dell'istituto dell'interpello è altresì il tentativo di evitare, mediante l'interpretazione preventiva, che si instauri una controversia davanti alle Commissioni Tributarie.

Art. 20 Tipologie di interpello applicabili ai tributi locali

1. L'istituto dell'interpello può essere adottato, in ambito di tributi locali, per le seguenti fattispecie:
 - a. **INTERPELLO ORDINARIO**: si tratta della richiesta di interpretazione della norma, tesa a chiarire l'applicazione di disposizioni tributarie a casi concreti e personali in cui vi siano obiettive condizioni di incertezza, sulla corretta interpretazione delle disposizioni stesse;
 - b. **INTERPELLO ANTIABUSO**: attiene alla disciplina dell' "abuso del diritto", definito dalla Corte di Cassazione come un divieto che si traduce in un principio generale antielusivo che "*preclude al contribuente il conseguimento di vantaggi fiscali ottenuti mediante l'uso distorto, pur se non contrastante con alcuna specifica disposizione, di strumenti giuridici idonei ad ottenere un'agevolazione o un risparmio d'imposta, in difetto di ragioni economicamente apprezzabili che giustificano l'operazione, diverse dalla mera aspettativa di quei benefici*".

Art. 21 Interpello ordinario

1. L'istituto dell'interpello ordinario è indicato all'articolo 11, comma 1, lettera a) della legge n. 212/2000 (Statuto del contribuente), che dispone che le istanze di interpello ordinario siano finalizzate ad ottenere il parere dell'ente impositore, prima di porre in essere il relativo comportamento fiscale, rispetto ad un caso concreto e personale. In pratica l'ente impositore deve fornire l'interpretazione di una norma tributaria o in merito alla corretta qualificazione di fattispecie, nei casi in cui le disposizioni siano obiettivamente incerte.

2. L'istanza può essere presentata dal contribuente o da coloro che, in base a specifiche disposizioni di legge, sono obbligati a porre in essere adempimenti tributari insieme o per conto dello stesso.
3. L'ente impositore può chiedere al contribuente di integrare la documentazione prodotta, quando venga ritenuto opportuno ai fini della definizione corretta della questione e della completezza della risposta.
4. La eventuale richiesta dei predetti documenti interrompe il termine assegnato per la risposta, che "inizia a decorrere dalla data di ricezione, da parte dell'ufficio, della documentazione integrativa consegnata o spedita con le stesse modalità dell'interpello".

22

Interpello antielusivo

1. L'istituto dell'interpello antielusivo è adottato al fine di ottenere un parere dall'ente impositore, in ordine all'applicazione della nuova disciplina dell'abuso del diritto, ad una fattispecie specifica. Tale disciplina, così come riformata dall'art. 10-bis, della Legge n. 212/2000 (Statuto dei diritti del Contribuente), è ora applicabile ad ogni entrata tributaria.
2. Poiché, come indicato al precedente comma 1, l'interpello antielusivo può essere applicato ad ogni entrata tributaria, l'istanza dovrà correttamente indicare il tributo, o i tributi, in relazione ai quali si pone il dubbio in ordine alla abusività della fattispecie.

Art. 23

Istanza di interpello

1. I contribuenti, nel caso in cui ricorrano condizioni di obiettiva incertezza sulla corretta interpretazione di una disposizione normativa che attiene ai tributi comunali e sulla corretta qualificazione di una fattispecie impositiva, alla luce delle disposizioni tributarie applicabili alle medesime, possono inoltrare al Comune istanza di interpello.
2. L'istanza d'interpello deve riguardare l'applicazione della disposizione tributaria a casi concreti e personali e non può essere proposto con riferimento ad accertamenti tecnici.
3. La presentazione dell'istanza di interpello non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme tributarie, né sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.

Art. 24

Modalità di presentazione dell'istanza di interpello

1. L'istanza di interpello, redatta in carta libera ed esente da bollo, è presentata al Comune con una delle seguenti modalità:
 - a) mediante consegna a mano,
 - b) mediante spedizione a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento,
 - c) per via telematica attraverso PEC.
2. L'istanza di interpello può essere presentata anche dai soggetti che, in base a specifiche disposizioni di legge, sono obbligati a porre in essere gli adempimenti tributari per conto del contribuente.
3. Le Associazioni sindacali e di categoria, i Centri di Assistenza Fiscale, gli Studi professionali possono presentare apposita istanza relativa al medesimo caso che riguarda una pluralità di associati, iscritti o rappresentati. In tal caso la risposta fornita dal Comune non produce gli effetti di cui all'articolo 15.
4. Il contribuente dovrà presentare l'istanza di interpello prima di porre in essere il comportamento o di dare attuazione alla norma oggetto di interpello.

Art. 25
Contenuto dell'istanza di interpello

1. L'istanza di interpello deve contenere:
 - a) i dati identificativi del contribuente o del suo eventuale rappresentante, compreso il codice fiscale,
 - b) l'indicazione della specifica tipologia di interpello,
 - c) la descrizione puntuale della fattispecie con l'esposizione analitica della situazione concreta che ha generato il dubbio interpretativo, non potendo il contribuente limitarsi ad una rappresentazione sommaria e approssimativa del caso;
 - d) le disposizioni di legge di cui si chiede l'interpretazione e l'applicazione;
 - e) l'indicazione dei recapiti per comunicare la risposta, compresi quelli telematici;
 - f) la soluzione interpretativa proposta dal contribuente;
 - g) la sottoscrizione dell'istante o del legale rappresentante o del procuratore generale o speciale; in tal caso la procura, se non contenuta in calce o a margine dell'atto, deve essere allegata all'istanza.
2. All'istanza di interpello deve essere allegata copia della documentazione non in possesso del Comune, necessaria per addivenire alla soluzione del caso prospettato.

Art. 26
Istanze irregolari

1. Qualora l'istanza di interpello risulti irregolare, l'ufficio comunale competente invita il contribuente a sanare l'irregolarità riscontrata; questo dovrà provvedere alla regolarizzazione dell'istanza, entro e non oltre 30 giorni, fornendo le informazioni considerate carenti.
2. L'istanza è considerata irregolare quando è carente dei dati indicati all'articolo 8, purché diversi da quelli che attengono alla identificazione dell'istante [comma 1, lett. a)] ed alla descrizione puntuale della fattispecie [comma 1, lett. c)].
3. La mancata presentazione della documentazione richiesta, entro il termine di un anno, è considerata rinuncia all'istanza di interpello.
4. Resta ferma, tuttavia, la facoltà per il contribuente di presentare una nuova istanza, qualora ricorrano i presupposti previsti dalla legge.
5. Nell'ipotesi di richiesta di integrazione dei documenti, i termini della risposta iniziano a decorrere dal giorno in cui la regolarizzazione è stata effettuata
6. L'integrazione dei documenti può essere richiesta dal Comune una sola volta.

Art. 27
Istanze inammissibili

1. L'istanza è considerata inammissibile quando:
 - a) è priva dei requisiti dei dati identificativi del contribuente,
 - b) non è presente la descrizione della fattispecie in relazione alla quale è richiesto il parere,
 - c) non è presentata preventivamente, ossia prima della scadenza dei termini di presentazione della dichiarazione o per l'assolvimento di altri obblighi tributari aventi ad oggetto o comunque connessi alla fattispecie cui si riferisce l'istanza medesima,
 - d) non ricorrono obiettive condizioni di incertezza,
 - e) l'istanza reitera le medesime questioni sulle quali il contribuente ha già ottenuto un parere, salvo che vengano indicati elementi di fatto o di diritto nuovi,
 - f) l'istanza concerne questioni per le quali siano state già avviate attività di controllo alla data di presentazione dell'interpello, di cui il contribuente sia formalmente a conoscenza, compresa la notifica di questionari, di cui all'articolo 1, comma 693 della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

g) il contribuente, invitato a integrare i dati che si assumono carenti ai sensi dell'articolo 11, non provvede alla regolarizzazione nei termini previsti.

Art. 28

Termini di presentazione dell'istanza di interpello

1. Il contribuente deve presentare la propria istanza nel termine utile ad adottare un comportamento fiscale aderente alla risposta fornita dal Comune, a seguito dell'istanza di interpello.
2. Al fine di rispettare quanto indicato al precedente comma, il contribuente deve tenere conto delle previsioni di cui ai commi seguenti.
3. Il Comune, ricevuta l'istanza, debitamente compilata in ogni sua parte, provvede alla predisposizione del parere sulla questione sottopostagli.
4. L'ente impositore deve trasmettere all'istante la propria risposta entro:
 - a. 90 giorni nell'ipotesi di presentazione di interpello ordinaria;
 - b. 120 giorni, qualora il contribuente presenti interpello antielusivo.

Art. 29

Adempimenti del Comune

1. L'ente impositore deve fornire al contribuente una risposta scritta che deve essere motivata, firmata dal responsabile del singolo tributo. Il parere formulato dal Comune deve essere trasmesso al contribuente mediante servizio postale a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento oppure PEC.
2. Le risposte fornite dal competente ufficio comunale, sono pubblicate sul sito internet del Comune di

Art. 30

Effetti della presentazione dell'istanza di interpello

1. La risposta formulata dal Comune ha efficacia esclusivamente nei confronti del contribuente che ha presentato l'istanza di interpello e limitatamente al caso concreto e personale, sottoposto all'ente impositore nell'apposita istanza.
2. La predetta efficacia si applica anche a comportamenti successivi tenuti dallo stesso contribuente, riconducibili alla medesima fattispecie oggetto dell'istanza di interpello, salvo l'intervento di modifiche normative.
3. Nell'ipotesi in cui il Comune non fornisca il proprio parere, in relazione a domande ammissibili e complete nel contenuto, si intende accolta la soluzione prospettata dal contribuente nell'istanza presentata.
4. Gli atti che il Comune dovesse adottare in contrasto con la risposta fornita, ovvero della interpretazione per la quale si è formato il silenzio assenso, sono da considerarsi nulli.
5. Il Comune può successivamente rettificare la propria risposta, con atto da comunicare mediante servizio postale a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o con PEC, con valenza esclusivamente per gli eventuali comportamenti futuri dell'istante.
6. Le risposte alle istanze di interpello non sono impugnabili.

PARTE II

ACCERTAMENTO CON ADESIONE

Art. 31

Oggetto dell'adesione

1. Il presente capo, adottato ai sensi dell'art. 50, della legge n. 449/1997 e dell'art. 52, del D.Lgs. n. 446/1997, ha per oggetto la disciplina dell'istituto dell'accertamento in conformità alle disposizioni del D.Lgs. n. 218/1997 e successive modificazioni. L'introduzione dell'accertamento con adesione ha l'obiettivo di semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento limitando il contenzioso, nel tentativo di anticipare la riscossione.

2. L'accertamento dei tributi comunali può essere definito con adesione del contribuente, nel rispetto delle disposizioni del presente regolamento.

Art. 32

Ambito dell'adesione

1. Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone l'esistenza di materia concordabile, di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo. Esulano pertanto dal campo di applicazione dell'istituto le questioni "di diritto" e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi, determinati o obiettivamente determinabili.

2. Sono, pertanto, esclusi gli accertamenti di mera liquidazione della pretesa emessi sulla base di elementi dichiarati o certi in quanto presenti in banche dati disciplinate dalla legge (es. Catasto immobile e pubblici registri).

3. In sede di contraddittorio va tenuto conto della fondatezza degli elementi posti a base dell'accertamento e del rischio di soccombenza in un eventuale ricorso, valutando attentamente il rapporto costi-benefici dell'operazione.

Art. 33

Competenza

1. La competenza alla gestione della procedura di accertamento con adesione è affidata al Funzionario responsabile del tributo.

Art. 34

Attivazione del procedimento

1. Il procedimento può essere attivato:

- a) su istanza del contribuente dopo la notifica di un avviso di accertamento non proceduto dall'invito a comparire per l'adesione;
- b) su istanza del contribuente prima della notifica dell'avviso, quando nei suoi confronti siano state avviate operazioni di controllo.

2. L'attivazione del procedimento a cura dell'ufficio esclude l'ulteriore successiva attivazione del procedimento su istanza del contribuente.

Art. 35

Svolgimento del contraddittorio

1. Lo svolgimento del contraddittorio tra comune e contribuente deve risultare da verbale riassuntivo redatto al termine del procedimento e sottoscritto da entrambe le parti; nel caso di perfezionamento dell'adesione, il verbale riassuntivo è sostituito dall'atto di accertamento con adesione.

2. Se sono necessari più incontri allo scopo di definire il tentativo di definizione, può essere redatto anche un solo atto finale che riporta le date degli incontri che si sono tenuti fra le parti.

Art. 36

Contenuto dell'atto di accertamento con adesione

1. A seguito del contraddittorio l'ufficio redige in duplice esemplare l'atto di accertamento con adesione che va sottoscritto dal funzionario responsabile e dal contribuente o da un suo rappresentante, nominato nelle forme di legge.

Art. 37

Esito negativo del procedimento

1. Oltre al caso di rinuncia del contribuente, il procedimento per la definizione dell'accertamento con adesione si conclude con esito negativo qualora non conduca alla definizione con adesione al rapporto tributario.
2. Dell'eventuale esito negativo dovrà essere dato atto nel verbale e si dovrà darne tempestiva comunicazione al contribuente a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o altra modalità telematica.

Art. 38

Modalità di pagamento

1. Il versamento delle somme dovute per effetto dell'accertamento con adesione è eseguito entro 20 giorni dalla sottoscrizione dell'atto.
2. Le somme dovute possono essere versate anche ratealmente secondo lo schema di cui all'art.11, comma 2 lett. E) del presente regolamento. L'importo della prima rata è versato entro il termine indicato nel comma 1. Le rate successive alla prima devono essere versate entro l'ultimo giorno di ciascun trimestre. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi calcolati dal giorno successivo al termine di versamento della prima rata.
3. Entro dieci giorni dal versamento dell'intero importo o di quello della prima rata il contribuente fa pervenire all'ufficio la quietanza dell'avvenuto pagamento.
4. Il mancato pagamento delle somme dovute sulla base dell'accordo perfezionato comporta la decadenza dal beneficio della rateazione e il recupero coattivo dei residui importi dovuti a titolo di imposta, interessi e sanzioni in misura piena.

Art. 39

Perfezionamento ed effetti della definizione

1. La definizione si perfeziona con il versamento di cui all'articolo 43, comma 1, ovvero con il versamento della prima rata, in caso di rateazione.
2. Con il perfezionamento dell'atto di adesione, il rapporto tributario che è stato oggetto del procedimento, risulta definito. L'accertamento definito con l'adesione non è soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio.
3. La definizione non esclude l'esercizio di un'ulteriore azione accertatrice:
 - a) qualora la definizione stessa riguardi accertamenti parziali;
 - b) nel caso di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile, non rilevabile né dal contenuto della dichiarazione né dagli atti in possesso dell'ufficio al momento dell'accertamento.
4. L'avviso di accertamento, eventualmente notificato, perde efficacia dal momento del perfezionamento della definizione.
5. A seguito della definizione, le sanzioni per violazioni concernenti i tributi oggetto dell'adesione si applicano nella misura di un terzo del minimo previsto dalla legge.

PARTE III RECLAMO/MEDIAZIONE

Art. 40

Ambito di applicazione del reclamo/mediazione

1. L'istituto del reclamo/mediazione si applica alle controversie tributarie dell'ente locale, di valore non superiore ad euro 20.000,00 (ventimila).
2. La mediazione può riguardare, tra le altre, le controversie relative a:
 - a) avviso di accertamento;
 - b) avviso di liquidazione, (ormai assorbito dall'avviso di accertamento, anche se, di fatto, riguarda le fattispecie a cui è applicabile la sanzione del 30%, disciplinata dall'art. 13 del D.Lgs. n. 471/1997);
 - c) provvedimento di irrogazione delle sanzioni;
 - d) ruolo;
 - e) diniego espresso o tacito al rimborso di tributi, sanzioni pecuniarie e interessi o altre somme non dovute;
 - f) diniego o revoca di agevolazioni;
 - g) cartelle di pagamento per vizi propri.
3. L'istanza di mediazione non è proponibile quando l'impugnazione riguarda:
 - a. controversie di valore superiore a 50.000,00 (ventimila) euro;
 - b. controversie di valore indeterminabile (salvo quelle di natura catastale, concernenti il classamento degli immobili e l'attribuzione della rendita catastale);
 - c. controversie relative ad atti non impugnabili.
4. L'istituto della mediazione è pertanto obbligatorio.

Art. 41

Valore della lite

1. Il valore della controversia è determinato dall'importo del tributo contestato dal contribuente a seguito di impugnazione dell'atto, al netto degli interessi, delle eventuali sanzioni e di ogni altro eventuale accessorio.
2. In caso di impugnazione esclusivamente di atti di irrogazione delle sanzioni, il valore è costituito dall'ammontare di queste ultime.
3. Sono escluse dall'ambito di applicazione del reclamo/mediazione, le controversie di valore indeterminabile, ad eccezione delle liti in materia catastale, di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo n. 546/1992.

Art. 42

Istanza di mediazione

1. Il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione, tesa a chiedere la rideterminazione dell'ammontare della pretesa.
2. La presentazione del ricorso introduce automaticamente il procedimento di reclamo/mediazione. Pertanto, dalla proposizione dell'impugnazione derivano, oltre agli effetti sostanziali e processuali del ricorso, anche quelli del reclamo/mediazione.
3. Per le controversie disciplinate dal presente regolamento, il contribuente ha la facoltà di inserire nel ricorso una proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare della pretesa.

Art. 43

Modalità di presentazione dell'istanza di mediazione

1. L'istanza di cui al precedente articolo 8, deve essere presentata al Comune di Acquaviva D'Isernia, sotto forma di ricorso, entro 60 giorni dalla notifica dell'atto che si intende impugnare.
2. La notifica dell'istanza deve essere effettuata in conformità ad una delle seguenti modalità:
 - a mezzo di ufficiale giudiziario, secondo le modalità di cui all'art. 137 e ss, del c.p.c.;
 - mediante consegna diretta all'ufficio protocollo del Comune;
 - a mezzo del servizio postale, mediante spedizione dell'istanza in plico senza busta, raccomandato senza avviso di ricevimento.
3. Al termine di proposizione del ricorso/istanza di reclamo-mediazione, si applicano le disposizioni relative alla sospensione dei termini processuali, nel periodo feriale.

Art. 44

Effetti della presentazione dell'istanza di mediazione

1. La presentazione del ricorso, che costituisce l'istanza di mediazione produce i seguenti effetti:
 - interrompere il decorso del termine di decadenza per l'impugnazione dell'atto,
 - sospende, per un periodo di 90 (novanta) giorni i termini di impugnazione davanti alla Commissione Tributaria Provinciale.
2. Il ricorso non è procedibile se non sia decorso il termine per lo svolgimento dell'istruttoria.

Art. 45

Esame preliminare dell'istanza

1. In via preliminare, l'ufficio verifica che l'istanza contenga tutti gli elementi necessari ai fini della sua trattazione.
2. Accertata l'ammissibilità dell'istanza, l'ufficio verifica l'impossibilità di procedere all'annullamento dell'atto impugnato, ma la contestuale possibilità di procedere alla mediazione.
3. Il responsabile, se non intende accogliere il reclamo o l'eventuale proposta di mediazione del contribuente, formula d'ufficio una propria proposta di mediazione alternativa oppure rigetta l'istanza
4. Il responsabile può invitare il contribuente al contraddittorio.
5. Qualora le parti pervengano ad un accordo, deve essere redatto apposito verbale.
6. Il verbale, che riporta le procedure che hanno consentito alle parti di addivenire ad una soluzione stragiudiziale della controversia, deve indicare i seguenti elementi:
 - le modalità con cui si è pervenuti all'accordo,
 - l'indicazione specifica degli importi risultanti dalla mediazione, ossia l'ammontare del tributo, degli interessi e delle sanzioni,
 - le modalità di versamento degli stessi,
 - le eventuali modalità di rateizzazione.

Art. 46

Perfezionamento dell'accordo di mediazione

1. Il perfezionamento dell'accordo di mediazione avviene nel rispetto delle seguenti modalità:
 - pagamento, entro venti giorni dalla data di sottoscrizione dell'accordo, dell'importo dovuto per la mediazione o, in caso di pagamento rateale, della prima rata;
 - in caso di rateazione, sull'importo delle rate successive alla prima si applicano gli interessi al saggio legale vigente al giorno del pagamento della prima rata, calcolati in tale data e fino alla scadenza di ciascuna rata;

- con la sottoscrizione dell'accordo stesso, se la controversia ha ad oggetto il rifiuto espresso o tacito della richiesta di restituzione di somme.
2. Quando il perfezionamento della mediazione riguarda la richiesta di restituzione di somme di denaro, l'accordo costituisce il titolo per il pagamento delle somme dovute a favore del contribuente. Tale documento consente che venga data esecuzione al pagamento concordato, rappresentando titolo per l'azione esecutiva davanti al giudice ordinario.

Art. 47

Sanzioni della mediazione

1. A seguito del perfezionamento dell'accordo di mediazione, le sanzioni applicate ed indicate nell'atto impugnato sono ridotte nella misura del 35% (trentacinque per cento) del minimo previsto dalla legge.
2. Qualora l'ufficio ritiene che non vi siano margini della pretesa e, comunque, il contribuente ritiene opportuno pervenire alla sottoscrizione dell'accordo, le sanzioni sono ridotte nella misura di cui al comma 1.

Art. 48

Mancato perfezionamento della mediazione o accoglimento parziale

1. In caso di mancato accoglimento della mediazione, il contribuente può proseguire con la procedura di ricorso, attraverso la costituzione in giudizio, in conformità alle disposizioni dettate dall'art. 22, del D. Lgs. n. 546/92.
2. Qualora l'ufficio proceda all'accoglimento parziale della proposta di mediazione, il contribuente può comunque costituirsi in giudizio, nel rispetto delle disposizioni richiamate al comma 1, per avanzare pretese in ordine a quanto non concordato.

Art. 49

Provvedimento di diniego

1. Nel termine di 90 (novanta) giorni dal ricevimento dell'istanza di mediazione, l'ufficio comunica al contribuente il provvedimento di diniego, indicando le motivazioni ed evidenziando l'assenza dei presupposti, da cui è derivata l'impossibilità di procedere con l'annullamento dell'atto.
2. Il provvedimento di diniego riporta le ragioni, di fatto e di diritto, che stanno alla base della pretesa tributaria.

Art. 50

Irregolarità del perfezionamento della definizione

1. Costituiscono irregolarità nel perfezionamento della definizione le seguenti ipotesi:
- versamento dell'intera somma o della prima rata in misura inferiore a quella dovuta;
 - mancato o tardivo versamento dell'intera somma dovuta o della prima rata;
 - mancata prestazione della garanzia quando richiesta.
2. In caso di accertata irregolarità nel perfezionamento della definizione di cui al comma 1, l'Ufficio Tributi valuta la sussistenza dell'interesse pubblico al perfezionamento della procedura di mediazione.
3. Qualora permanga l'interesse pubblico al perfezionamento della mediazione, il funzionario responsabile del tributo, invita il contribuente a sanare le irregolarità riscontrate, fornendo un termine perentorio di 10 (dieci) giorni per adempiere. La regolarizzazione avviene mediante:
- a) versamento della eventuale somma ancora dovuta e degli interessi legali computati a giorni dalla originaria scadenza del termine alla data di effettuazione del versamento;
 - b) prestazione della garanzia in caso di rateizzazione (qualora richiesta);

c) dichiarazione con la quale il contribuente conferma la volontà di perfezionare la mediazione.

4. Nel caso in cui non sussista l'interesse pubblico al perfezionamento della mediazione ovvero in caso di mancata regolarizzazione da parte del contribuente, l'Ufficio Tributi prende atto del mancato perfezionamento dell'accordo, con la conseguenza che il contribuente potrà far valere la propria pretesa solo in sede giudiziale.

PARTE IV
RAVVEDIMENTO OPEROSO

Art. 51

Oggetto e cause ostative

1. La presente parte disciplina il ravvedimento operoso di cui all'art. 13, del D.Lgs. n. 472/1997.
2. Il ravvedimento operoso è precluso solo a seguito di attività di accertamento da parte del Comune, di cui l'interessato abbia ricevuto la notificazione.

Art. 52

Ravvedimento operoso

1. La sanzione è ridotta, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza, nelle seguenti misure:
 - a) ad un decimo del minimo nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione;
 - b) ad un nono del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro novanta giorni dalla data dell'omissione o dell'errore, ovvero se la regolarizzazione delle omissioni e degli errori commessi in dichiarazione avviene entro novanta giorni dal termine per la presentazione della dichiarazione in cui l'omissione o l'errore è stato commesso;
 - c) ad un ottavo del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore;
 - d) ad un settimo del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro due anni dall'omissione o dall'errore;
 - e) ad un sesto del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre due anni dall'omissione o dall'errore.
2. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.
3. Nel caso in cui l'imposta dovuta sia versata in ritardo e il ravvedimento, con il versamento della sanzione e degli interessi, intervenga successivamente, la sanzione applicabile corrisponde a quella riferita all'integrale tardivo versamento, gli interessi sono dovuti per l'intero periodo del ritardo; la riduzione prevista in caso di ravvedimento è riferita al momento del perfezionamento dello stesso. Si applica l'articolo 13-bis comma 1 del d.lgs. n. 472/1997.

PARTE V AUTOTUTELA

Art. 53 Esercizio dell'autotutela

1. Il Funzionario responsabile del tributo procede con atto motivato, anche di propria iniziativa, all'annullamento, in tutto o in parte di atti impositivi illegittimi o infondati, nonché alla revoca di atti in ordine ai quali rilevi la necessità di un riesame degli elementi di fatto e di diritto che li hanno determinati.
2. L'autotutela è il potere discrezionale che l'ente impositore può decidere di esercitare, ma non comporta alcun obbligo per il medesimo.
3. Nel potere di annullamento o di revoca deve intendersi ricompreso anche il potere del funzionario di sospendere gli effetti dell'atto quando risulti incerta la sua legittimità.
4. Costituiscono ipotesi non esaustive di illegittimità dell'atto:
 - errore di persona;
 - errore logico o di calcolo;
 - errore sul presupposto;
 - doppia imposizione;
 - mancata considerazione di pagamenti;
 - mancanza di documentazione successivamente sanata;
 - sussistenza dei requisiti per fruire di deduzioni, detrazioni o regimi agevolativi, precedentemente negati;
 - errore materiale del soggetto passivo, facilmente riconoscibile dall'ufficio.
5. L'esercizio dell'autotutela è esercitabile anche se:
 - l'atto è divenuto definitivo per avvenuto decorso dei termini per ricorrere;
 - il ricorso presentato è stato respinto per motivi di ordine formale;
 - vi è pendenza di giudizio;
 - il contribuente non ha prodotto alcuna istanza.
6. Non è consentito l'esercizio dell'autotutela nel caso sia intervenuta sentenza passata in giudicato favorevole al Comune per motivi di ordine sostanziale.
7. L'annullamento degli atti comporta la restituzione delle somme indebitamente corrisposte dal soggetto obbligato.

Art. 54 Effetti

1. Nei casi di annullamento o revoca parziali dell'atto il contribuente, può avvalersi degli istituti di definizione agevolata delle sanzioni previsti per l'atto oggetto di annullamento o revoca alle medesime condizioni esistenti alla data di notifica dell'atto purché rinunci al ricorso. In tale ultimo caso le spese del giudizio restano a carico delle parti che le hanno sostenute.
2. L'annullamento o la revoca parziali non sono impugnabili autonomamente.

TITOLO VI DISPOSIZIONI FINALI

Art. 55 Norme di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.